




COMUNE DI BONO

PROVINCIA DI SASSARI

COD. FISC. 00197030901 - Corso Angioy 2 - ☎ centr. 79169 ☏ Fax 079 790116



REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 93, C. 7-TER, D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Sommario

Articolo 1 - OBIETTIVI E FINALITA'	2
Articolo 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	2
Articolo 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO	2
Articolo 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	3
Articolo 5 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	4
Articolo 6 - INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI	5
Articolo 7 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI	5
Articolo 8 - PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	6
Articolo 9 - PAGAMENTO DEL COMPENSO	6
Articolo 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	7

Articolo 1 - OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, c. 7-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno all'ente.

In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto qualora l'importo dei lavori assuma rilievo superiore al 50%, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Articolo 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le somme di cui all'art. 93, c. 7-bis del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dal codice. In ogni caso, l'eventuale erogazione di incentivi per la "redazione di un atto di pianificazione comunque denominato" è da riferirsi esclusivamente ad attività direttamente collegate alla realizzazione di lavori pubblici.

Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico effettivamente progettata/o (con verifica e/o validazione del/i progetto/i con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010), con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento.

Articolo 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

Per i progetti di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica dovuta a ribassi sui lavori, ma deve sempre riferirsi all'importo lordo delle lavorazioni che potrà subire variazioni per aggiunte o sottrazioni;

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A tal fine, in occasione delle predisposizione del bilancio di previsione, deve essere previsto apposito capitolo da destinare sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta dall'amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge.

Articolo 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione. Il provvedimento riporta le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite al successivo articolo 5, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività.

Lo stesso dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti previsti dal codice e assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati

grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi individuato ai sensi dell'art. 5, c. 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL, solo se preventivamente autorizzate dal dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

Articolo 5 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Il riparto percentuale degli "incentivi di progettazione" della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" connessa alla specifica opera pubblica o allo specifico lavoro pubblico, è così diversificato tra i vari soggetti dipendenti dell'ente, in funzione delle diverse funzioni/attività effettivamente svolte dagli stessi (le aliquote percentuali nel seguito indicate da applicare per determinare il citato riparto tengono conto delle funzioni/attività effettivamente svolte dal personale dipendente nell'ipotesi si giunga alla completa realizzazione e al regolare collaudo della specifica opera pubblica o dello specifico lavoro pubblico):

Rif.	Ripartizione	%
a	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	40%
b	Redattore dello studio di fattibilità	2%
c	Redattore del progetto preliminare	7%
d	Redattore del progetto definitivo	7%
e	Redattore del progetto esecutivo	7%
f	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): redattore del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) .	3%
g	Direttore dei Lavori (inclusi gli eventuali assistenti: Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere)	19%
h	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	3%
i	Collaudatore	2%
l	Collaboratori tecnici del RUP	5%
m	Collaboratori amministrativi del RUP	5%
	Totale	100%

Per progetti di importo a base di gara fino ad euro 1.000.000,00. l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione nel massimo del 2% secondo la ripartizione di cui al punto "1";

Per progetti di importo a base di gara compreso tra euro 1.000.001,00 e euro 2.500.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione nel massimo dell'1,8%, secondo la ripartizione di cui al punto "1";

Per progetti di importo a base di gara compreso tra euro 2.500.000,00 e euro 5.000.000,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione nel massimo dell'1,6%, ripartizione di cui al punto "1";

Per progetti di importo a base di gara superiore ad euro 5.000.001,00 l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione nel massimo dell'1,3%, secondo la ripartizione di cui al punto "1";

Articolo 6 - INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

Per le progettazioni redatte interamente dal personale interno vale la ripartizione di cui all'art. 5.

Nell'ipotesi di progettazione parziale, l'incentivo per il progetto preliminare o definitivo rispettivamente posti a base di gara, sono maggiorati del 10% rispetto alle quote di cui all'art. 5.

Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

Articolo 7 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e dalle relative norme regolamentari.

I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 8 - PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.;

Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

Articolo 9 - PAGAMENTO DEL COMPENSO

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.

In base al principio di alterità, il beneficiario dell'incentivo non può coincidere con il soggetto che provvederà all'accertamento del buon esito del progetto.

Nel Caso che il progetto, regolarmente approvato, non trovasse copertura finanziaria nell'anno di riferimento, si procederà comunque alla liquidazione della quota per la progettazione entro l'anno solare successivo con fondi prelevati dal bilancio ordinario.

E' a carico altresì dell'Amministrazione la stipulazione della polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 270 del DPR 207/2010.

Articolo 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati (per i quali vige il regolamento precedente) alla data di entrata in vigore della legge 11 Agosto 2014 n° 114 di conversione del D. L. n° 90/2014 e quindi dal giorno 19.08.2014 successivo a quello della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n° 190 del 18.08.2014;

Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta n° 142 del 06.10.2004.

Per quanto non previsto dal presente regolamento di rimanda alla normativa prevista dal codice e dal regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.